

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 30/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nell'aprile 2011, con reclamo del 26.6.2015 la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo per un importo complessivo di Euro 2.369,45, oltre interessi al tasso legale e spese di assistenza tecnica.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue: In sede di controdeduzioni, parte resistente ha allegato le seguenti circostanze:

- è disponibile a riconoscere alla ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.129,69 di cui Euro 303,84 a titolo di commissioni percepite dalla mandante ed Euro 825,85 relative alle commissioni percepite dallo stesso Intermediario mandatario convenuto – per gli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- non è dovuta la commissione di mediazione, data la natura up front dell'attività svolta dall'agente;



• ha ricevuto comunicazione dall'assicurazione in merito al rimborso a parte ricorrente del rateo di premio non maturato a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, pari ad Euro 103,21.

DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni d'intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura up front, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri su enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 2.369,45; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.369,45, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA